



EMERGENZE IN MARE:
NUMERO BLU 1530



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle
U.O. Demanio/Ambiente – Tecnica

Ordinanza n. 22/2012

“Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. recante il “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, con particolare riferimento agli artt. 90 e 91 del Capo III “Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”;
- VISTA** il D.M. 29.07.2008 n. 146 - “Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto”, nel quale viene emanata la disciplina delle procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto;
- VISTE** le vigenti Direttive ministeriali e del Comando Generale del Corpo; delle Capitanerie di Porto, in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse ricollegate;
- VISTO** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO** il Decreto Interministeriale (ex Marina mercantile) 15 gennaio 1976, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 27.09.1976: “*Delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/2010 in data 07 giugno 2010 avente ad oggetto “Disciplina in materia di balneazione, di transito e di velocità nei porti, alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle”;
- VISTA** l'Ordinanza n. 43/2012 in data 26.04.2012 della Capitaneria di Porto di Venezia avente ad oggetto: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento;
- VISTE** le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare, contenute nella propria vigente Ordinanza di Sicurezza balneare;
- VISTE** le vigenti Ordinanze Balneari dei Comuni di Caorle, S. Michele al Tagliamento, Eraclea e Jesolo;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 e l'art. 9 della Legge 16.03.2001 n° 88;

VISTI	gli articoli 1 commi 1°, 4° lett. b) - d), 5° e 6°, e 100 comma 2° lett. e) della Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 <i>“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”</i> ;
VISTA	la Legge Regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 recante la disciplina delle concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;
VISTA	la propria Ordinanza n. 13/2010 in data 19.04.2010, concernente la <i>“Disciplina della Z.T.B. denominata Area Tegnue di Porto Falconera”</i> ;
VISTA	la propria Ordinanza n. 02/2010 in data 16.01.2010, disciplinante le zone di mare antistante il litorale del Comune di Caorle individuate quali campi di regata permanenti;
VISTA	la propria Ordinanza n. 19/2009 in data 30 aprile 2009 avente ad oggetto il <i>“Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica”</i> ;
RITENUTO NECESSARIO	modificare la propria Ordinanza n. 18/2009, in data 30.04.2009 <i>“Regolamento di disciplina della navigazione da diporto e di tutte le micro attività ludico, diportistiche e ricreative nel Circondario Marittimo di Caorle”</i> ;
VISTI	gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

O R D I N A

Art. 1 (Generalità)

E' approvato e reso esecutivo l'unito **“Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico – diportistiche e ricreative connesse”**.

Il citato regolamento allegato, e costituente parte integrante della presente Ordinanza, disciplina in particolare, le sottoelencate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Caorle, che comprende il territorio dei **Comuni di Caorle, San Michele al Tagliamento/Bibione, Eraclea e marginalmente, quello di Jesolo, e che si estende dalla foce della laguna del Mort esclusa, alla foce del Fiume Tagliamento (asse mediano)**.

Norme generali sulla navigazione da diporto

Titolo I	Disciplina della locazione e noleggio dei natanti da diporto;
Titolo II	Disciplina della locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia, utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali;
Titolo III	Tavole a vela/aquilone denominato <i>“Kite surf”</i>
Titolo IV	Moto d'acqua, acquascooter e natanti similari;
Titolo V	Traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat);
Titolo VI	Sci nautico e paracadutismo ascensionale;
Titolo VII	Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile, predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, denominati <i>“acquascooter subacquei”</i> ;
Titolo VIII	Tavole a vela <i>“windsurf”</i> – surf da onda;
Titolo IX	Scuole di nuoto, scuola di vela e tavola a vela;
Appendice	ALLEGATO V al Decreto Ministeriale 146/2008 relativo alle dotazioni di sicurezza a bordo di natanti e imbarcazioni.

Art. 2
(Sanzioni)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, della Delegazione di Spiaggia di Bibione, all'albo pretorio dei Comuni costieri il cui territorio è ricompreso nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, nonché con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.caorle.guardiacostiera.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare le proprie vigenti Ordinanze di rimando, citate nel presente provvedimento.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso illecito/reato, è punito ai sensi degli articoli 53, 55, 57 e 57-bis del D.lgs. 18.07.2005 n. 171 e dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplinante la pesca marittima, ovvero degli articoli 650 e 673 del Codice Penale, nonché dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione .

Art. 3
(Disposizioni finali)

Ai fini della presente Ordinanza, per "unità da diporto" valgono le definizioni di cui al Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto in premessa citato.

E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, alla propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare relativa al Circondario Marittimo di Caorle, e per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite/delegate, alle vigenti Ordinanze della Regione Veneto, nonché alle rispettive Ordinanze Balneari dei Comuni costieri di riferimento, in materia di uso e gestione del demanio marittimo a finalità turistica, in premessa richiamate. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 171/2005, al D.M. 146/2008 sopra richiamati, ed al Decreto Ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante il regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2012.

E' abrogata in pari data l'Ordinanza n. 18/2009 in data 30 aprile 2009 in premessa richiamata.

I concessionari/gestori di darsene/approdi, gli esercenti l'attività di noleggio/locazione natanti dall'arenile e dalle strutture balneari, gli esercenti di attività che offrono servizi in spiaggia ed i concessionari di ormeggi/pontili nel Circondario Marittimo di Caorle, **devono esporre la presente Ordinanza** in luogo ben visibile al pubblico ed agli utenti.

Tutte le norme espresse in forma diversa o, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni di cui alla presente ordinanza, sono abrogate a far data dalla sua entrata in vigore.-

Caorle, lì 25.05.2012

F.to **IL COMANDANTE**
Tenente di Vascello (CP)
Mirko CROCIATI

**“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO NEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI CAORLE E DI TUTTE LE MICRO ATTIVITÀ LUDICO – DIPORTISTICHE
E RICREATIVE CONNESSE”**

NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Per tutto quanto attiene alla “Disciplina in materia di balneazione, transito e velocità nei porti, alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, si rimanda all'Ordinanza n. 27/2010 in data 07 giugno 2010, nonché alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare di questo Ufficio Circondariale Marittimo in premessa richiamate.

La disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica e/o avente finalità scientifica è stabilita con l'Ordinanza n. 19/2009 in data 30.04.2009 in premessa richiamata.

Nel Circondario Marittimo di Caorle **è fatto obbligo**, a tutte le unità, di navigare a velocità **di sicurezza, comunque non superiore a 3 (tre) nodi**, nei canali di accesso ai porti e all'interno delle pertinenti acque marittime, nei canali marittimi e alla foce dei fiumi.

A tal fine, **per velocità di sicurezza** deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento, e che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione.

Le unità da diporto in entrata ed in uscita dai predetti sorgitori/corsi d'acqua, devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, tenendo presente che la precedenza spetta alle unità navali in uscita.

È inoltre, vietato effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi.

È vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.

È vietato l'ormeggio alle bricole di delimitazione lungo l'accesso al porto di Baseleghe ed a tutti i porti/approdi del Circondario.

È vietata altresì la sosta, l'ancoraggio e la pesca nei bacini delle acque portuali, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi presenti nel Circondario Marittimo di Caorle.

Le unità durante la navigazione, dovranno comunque osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72) ratificata con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 sopra richiamato.

A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato:

- a) Sostare ed ancorarsi alla fonda a meno di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti, dalle foci dei fiumi e dai canali navigabili del Circondario Marittimo di Caorle. Per il porto di S. Margherita di Caorle (foce Fiume Livenza), tale distanza si misura dal fanale rosso posto in testata al molo ovest (lato Fraz. Porto S. Margherita);
- b) **Avvicinarsi e mantenersi:**
 - ad una distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità;
 - a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti, boe, gavitelli e simili previsti per la segnalazione di attrezzature per la pesca professionale;
 - a meno di 100 (cento) metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;
- c) Navigare durante la stagione balneare nella fascia di mare riservata ai bagnanti, così come definito dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia disciplinante la navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione;
- d) Sostare ed ancorarsi all'interno della Zona di Tutela Biologica denominata “Area Tegnue di Porto Falconera”, fatti salvi i soggetti autorizzati;

- e) La navigazione, la sosta e l'ancoraggio all'interno dei campi permanenti di regata così come individuati dall'Ordinanza n. 02/2010 in data 16.01.2010, durante lo svolgimento delle relative attività veliche.

Le aree di varo e alaggio di unità sull'arenile sono individuate ove ritenuto opportuno, dalle Amministrazioni Comunali competenti. Resta inteso che il varo e l'alaggio potranno avvenire solo in presenza degli appositi corridoi di lancio per l'attraversamento dello specchio acqueo riservato alla balneazione nel corso della stagione balneare.

E' consentita la partenza/atterraggio dalla spiaggia solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo dei CORRIDOI DI LANCIO, così come disciplinati dai vigenti provvedimenti.

Gli stessi, da chiunque ed a qualunque titolo realizzati, sono da ritenersi ad uso pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le data di inizio e conclusione della stagione balneare sono individuate dalle Amministrazioni comunali competenti.

Per tutto quanto concerne la disciplina della navigazione/velocità in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione, comunque richiamati nel presente provvedimento, si rimanda all'Ordinanza n. 43 in data 26.04.2012 della Capitaneria di Porto di Venezia, emanata dal Capo del Compartimento Marittimo in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge n. 172/2003 e alle vigenti disposizioni.

TITOLO I

NORME PER LA LOCAZIONE E IL NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA' RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE DIVERSI DAI COSIDDETTI PICCOLI NATANTI DI CUI AL TITOLO II

Art. 1

(Disposizioni generali e norme di rinvio)

Per **LOCAZIONE** si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra per un periodo di tempo determinato l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore/utilizzatore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Per **NOLEGGIO** di unità da diporto, si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

1. Per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, ai soli fini marittimi, **non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa** da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, ma le società e/o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio della Comunità Europea, per poter esercitare tale attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, devono essere iscritte nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività oggetto del presente titolo.
2. Si rimanda a quanto contenuto nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) per quanto attiene all'uso commerciale delle unità da diporto (art. 2) nonché alle disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto (Titolo III del medesimo Decreto Legislativo).
3. Si rimanda a quanto contenuto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 luglio 2008, n. 146 per quanto attiene ai requisiti/abilitazioni necessari alla condotta del mezzo nautico.
4. E' fatto obbligo alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di natanti di munirsi di ogni eventuale autorizzazione, licenza od iscrizione in albi e/o registri previsti dalle vigenti normative di legge.

Art. 2

(Comunicazione obbligatoria di inizio attività, tenuta registro ed altri adempimenti)

- 1) La locazione dei natanti di cui al presente titolo, può avvenire solo nella fascia oraria che va dalle ore 09:00 alle ore 19:00, e con condizioni meteo marine assicurate.
- 2) Le ditte che intendano esercitare attività di locazione e noleggio di natanti da diporto a motore od a vela con motore ausiliario, devono far pervenire in duplice copia di cui una (1) in bollo - **preventivamente ed obbligatoriamente** - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o Delegazione di Spiaggia di Bibione e, per conoscenza, al Comune territorialmente competente, **comunicazione di inizio attività e dichiarazione di manleva** secondo gli **ALLEGATI 1 e 2** alla presente Ordinanza. Una copia degli allegati citati sarà restituita timbrata e firmata – a prova dell'avvenuto deposito presso questa Autorità marittima, e dovrà essere tenuta a bordo di ogni singola unità utilizzata;
- 3) La predetta comunicazione ha validità annuale e dovrà essere presentata **entro il 15 Maggio**;
- 4) Il locatore deve munirsi di un apposito **registro uscite** (come da **ALLEGATO 3** da rendere disponibile per i controlli da parte degli Organi di Polizia), realizzabile anche con modalità meccanizzate, con le pagine preventivamente numerate e paraffate, sul quale precedentemente all'uscita dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi del mezzo nautico;
 - b) data e ora di inizio (ed al termine l'ora di rientro);
 - c) le generalità - quanto più possibile complete - di colui al quale viene affidato il natante in locazione con il recapito sia di residenza che *"in loco"* se diverso dal precedente nonché eventuali indicazioni utili ad una sua successiva rintracciabilità (es. hotel, campeggio, etc.);
 - d) estremi documento patente nautica/titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto;
 - e) il numero totale dei passeggeri con indicazione di eventuali minori a bordo (i dati anagrafici, qualora presenti, devono essere riportati sul contratto di locazione da esibire immediatamente su richiesta delle Autorità preposte);
 - f) zona di mare d'impiego ed orario previsto arrivo.
- 5) Dallo stesso registro deve risultare, mediante apposizione della firma, che il conduttore ha preso visione delle particolari norme di sicurezza alle quali è subordinato l'uso dei mezzi e dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia con impiego entro i 300 (trecento) metri;
- 6) le predette annotazioni andranno apposte (ad esclusione, ovviamente, della data e ora della riconsegna/rientro), al momento della consegna del natante in caso di locazione ed al momento dell'imbarco della clientela in caso di noleggio;
- 7) il locatore dovrà accertarsi, facendone menzione nel registro, dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica ove prescritta, nonché preliminarmente, fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante, e mantenere altresì disponibile il bollettino meteorologico del giorno relativo alla zona di interesse;
- 8) consegnare al locatario l'unità con i documenti di bordo in originale o copia autenticata nonché – in caso di natante munito di marcatura CE di conformità – ed eventualmente, il manuale del proprietario, anche in copia conforme, purché integrale e perfettamente leggibile;
- 9) spiegare in maniera esauriente al locatario il funzionamento del mezzo nautico affidato nonché il corretto utilizzo dei segnali di soccorso e delle dotazioni di bordo, se previsti, in ragione della navigazione da effettuare e ad illustrarne le caratteristiche, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili, anche in rapporto ad eventuali attrezzature subacquee imbarcate;
- 10) all'atto della locazione, il locatore deve far firmare al conduttore (locatario), lo Schema di Informazione sull'attività di locazione (come da fac-simile in **ALLEGATO 4**);
- 11) tenere esposti, presso la sede della ditta o comunque nel luogo ove avviene materialmente la consegna del natante il bollettino meteo in corso di validità, la carta nautica della zona, gli

avvisi ai naviganti e le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona ed in quelle limitrofe, sia di carattere permanente che transitorio.

Qualora l'attività si riferisca esclusivamente a natanti da spiaggia di cui al Titolo II, la presente Ordinanza, le vigenti Ordinanze Balneari dei Comuni di riferimento, nonché di "sicurezza balneare" di questa Autorità marittima;

- 12) mantenersi immediatamente rintracciabile dall'Autorità marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
- 13) ogni variazione dell'organizzazione d'impresa della ditta (ragione sociale, mutamenti del personale, mezzi nautici ed attrezzature impiegate, tariffe applicate), dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza dell'Autorità Marittima con dichiarazione in carta libera resa secondo le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale e relativi allegati;
- 14) in tutti i casi ove s'intendano destinare all'attività natanti non omologati, nei limiti d'impiego di cui al successivo art. 4, dovrà essere prodotta dichiarazione sottoscritta di efficienza e non pericolosità dei mezzi non omologati;
- 15) i natanti adibiti a noleggio dovranno essere condotti dal noleggiatore stesso o da dipendente della ditta/società autorizzata in possesso di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008 ovvero di adeguato titolo professionale per il diporto (D.M. 10 maggio 2005, n. 121 - *"Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto"*);
- 16) il noleggiatore o suo dipendente abilitato, rimanendo al comando del natante, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza per le persone imbarcate;
- 17) la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, locate o noleggiate, è regolata dall' art. 2054 del Codice Civile e si applica la prescrizione stabilita dall'art. 2947, comma 2 dello stesso Codice. Inoltre, il conduttore dell'unità da diporto è responsabile in solido con la ditta/società esercente ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 3 del Codice Civile;
- 18) il noleggiatore, in particolare, dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Titolo III, Sezione II, del Decreto Ministeriale n. 146/2008 sopra citato, recante il *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto)"*, con particolare riferimento alle sotto indicate novità introdotte:
 - l'introduzione di un **regime di visite (iniziale, periodiche e occasionali)** per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio (art. 80);
 - l'introduzione della dichiarazione di **idoneità al noleggio** a cura degli organismi tecnici notificati (art. 81) a seguito del buon esito delle visite di cui al precedente punto per le unità sino a 24 metri;
 - l'introduzione del **certificato di idoneità al noleggio** rilasciato dall'Autorità marittima avente giurisdizione sul luogo in cui il natante staziona abitualmente (art. 82, comma 1, lett. b); tale certificato ha durata 3 anni (art. 83) e viene considerato documento di bordo in sostituzione del certificato di sicurezza; (art. 82, comma 2);
 - l'individuazione dei **mezzi di salvataggio nonché delle dotazioni di sicurezza** minime che devono essere tenute a bordo in relazione non soltanto alla navigazione effettivamente svolta, ma anche alle condizioni meteo-marine ed alla lunghezza dello scafo, prevedendo quindi una distinzione tra imbarcazioni e natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari od armatori sono tenuti a dichiarare di effettuare navigazione in acque interne od in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa (art. 88 ed Allegati VIII, IX e X).

Art. 3

(Disposizioni riguardanti la locazione di natanti da parte di cittadini stranieri)

1. La patente nautica è sempre obbligatoria per i cittadini stranieri, indipendentemente dalla nazionalità del natante quando, in relazione alla tipologia dell'unità, la navigazione rientri

nell'ambito del disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171, che ne prescrive l'obbligatorietà.

2. Vigendo la legislazione di cittadinanza, non sarà perseguibile il soggetto straniero munito di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza per il comando di quella tipologia di unità o che esibisca una dichiarazione, rilasciata dall'autorità di cittadinanza, da cui risulti che la legislazione di quel paese non prevede il rilascio di titoli di abilitazione od il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.

TITOLO II

NORME PER LA LOCAZIONE ED IL NOLEGGIO DI NATANTI DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALO', CANOE E TAVOLE A VELA, DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI DA SPIAGGIA)

Art. 4

(Disposizioni generali)

L'esercizio dell'attività di pubblica locazione di jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, tavole a vela e tutti gli altri piccoli natanti simili, destinati alla navigazione da diporto, da parte dei soggetti concessionari e/o autorizzati dai Comuni costieri competenti per territorio, deve essere effettuato con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) i natanti a remi od a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti simili, possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne, senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza;
- b) tali unità possono navigare oltre i 300 (trecento) metri dalla battigia e, comunque non oltre i 500 (cinquecento) metri dalla costa, purché munite delle dotazioni di sicurezza previste dall'Allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in premessa richiamato, costituite da una cintura di salvataggio per ciascuna persona a bordo ed un salvagente anulare con cima;
- c) **i predetti natanti possono imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 60 del D.M. 146/2008, determinato come segue:**
- **tre persone** per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - **quattro persone** per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - **cinque persone** per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - **sei persone** per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - **sette persone** per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - **nove persone** per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate.

Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

- d) le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela, durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 500 (cinquecento) metri dalla battigia e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa;
- e) i natanti di cui al presente Titolo (cosiddetti da spiaggia), non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni;
- f) la locazione di natanti a remi ed a pedali è vietata con vento superiore a "Forza 4 scala Beaufort 11-16 nodi" – (vento moderato). La locazione degli altri natanti avviene sotto la completa responsabilità del locatore che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata ed al grado di esperienza del cliente;
- g) il locatore/noleggiante, di mezzi da spiaggia, qualora non munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve essere iscritto alla Gente di Mare di Prima e/o Terza Categoria;

- h) il locatore/noleggianti deve sempre tenere approntata un'ideale unit  di salvataggio dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 metri, cavo di rimorchio ed ancora, per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di cambiamento delle condizioni meteo marine. Tale unit  di salvataggio non   necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia gi  munito di unit  per soccorso. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del soggetto locatore  , o diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, questi non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se gi  in mare;
- i) gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante numero progressivo con l'indicazione della ditta o ragione sociale (es. 1/DITTA ROSSI, 2/DITTA ROSSI);
- j) per la locazione di natanti da spiaggia, l'esercente l'attivit  deve tenere un **registro semplificato** conforme all'**ALLEGATO 3**, in cui riportare **almeno** i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalit  del conduttore ed all'indicazione del numero totale delle persone imbarcate;
- k) il registro deve essere prontamente esibito a semplice richiesta degli organi di vigilanza;
- l) i conduttori delle tavole a vela ed unit  similari devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale munito di marcatura CE, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge;
- m) per tutte le unit  a vela l'atterraggio e l'uscita dovranno avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di "Sicurezza Balneare" di questa Autorit  marittima;
- n) resta inteso che il locatore deve vigilare costantemente, personalmente o mediante dipendenti, sul rispetto dei limiti di navigazione vigenti, nonch  informare il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocit  nella fase di allontanamento e di atterraggio.

Art. 5 **(Prova di stabilit )**

1. I pedal  dotati di scivoli posti sulla sovrastruttura oggetto di locazione, devono rispondere alle caratteristiche di stabilit  certificate dagli Organismi notificati (D.Lgs. n. 171/2005) e/o affidati (D.Lgs. 314/1998 e ss.mm.ii.); con esclusione di quelli di nuova costruzione che non abbiano subito alterazioni allo scafo per installazione o sostituzione di scivoli;
2. in navigazione, l'uso degli scivoli montati su pedal    consentito solo con unit  ferme e pesi a bordo uniformemente distribuiti;
3. lo scivolo deve essere utilizzato da una sola persona per volta, sono comunque vietati comportamenti che compromettano la stabilit  dell'unit  come dondoli, sollecitazioni ecc.

TITOLO III **TAVOLE A VELA/AQUILONE DENOMINATE KITE - SURF E SIMILARI**

Art. 6 **(Disposizioni generali e limiti alla navigazione)**

Durante la stagione balneare, come definita dalle Amministrazioni comunali competenti, l'esercizio del kite-surf e attivit  similari, pu  essere effettuato solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.

Dal 1  maggio al 30 settembre, per la partenza e l'arrivo in spiaggia devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio/atterraggio – cos  come disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza balneare di questa Autorit  marittima - opportunamente predisposti dagli aventi diritto (soggetti concessionari e/o autorizzati dai Comuni competenti), con le modalit  contenute nel successivo articolo 6.

I Kite Surf possono navigare esclusivamente oltre i 500 (cinquecento) metri dalla costa ed a non pi  di 1 (uno) miglio dalla stessa.

L'uso del Kite Surf   consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 16 (sedici) anni di et .

E' vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

1. Durante l'utilizzo del Kite-Surf è obbligatorio:

- a) indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento (es. cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante), munito di marcatura CE;
- b) il Kite - Surf deve essere inoltre dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che in caso di emergenza, permetta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento, mantenendola comunque, vincolata alla persona;
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

2. Con il Kite-Surf è vietato navigare:

- a) nell'ambito dei porti e nei canali marittimi in genere e comunque a meno di 500 (cinquecento) metri di raggio dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti e dalle foci dei fiumi;
- b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi e mobili da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti acquacoltura;
- c) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
- f) in luoghi dove sfocino fiumi canali e collettori di qualsiasi genere e comunque negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Art. 7

(Modalità di utilizzo dei kite-surf)

- 1. Nella zona di mare antistante il Circondario Marittimo di Caorle lo svolgimento dell'attività di surf trainato da paracadute, cosiddetto KITE-SURF, è consentito in ore diurne, con intensità del vento pari almeno al 3° grado della scala Beaufort (Brezza tesa 7-10 nodi).
- 2. All'interno dei corridoi appositamente realizzati per l'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 (cento) metri dalla battigia);
 - b) nei 100 (cento) metri sopracitati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
 - d) **l'uso del corridoio è libero e gratuito a prescindere dal realizzatore;**
 - e) all'interno dei corridoi, così come definiti, è tassativamente vietata la balneazione nonché la navigazione delle unità a remi, a motore ed a vela con motore ausiliario, sci nautico, windsurf, moto d'acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.

Regole per prevenire gli abbordi in mare dei kite-surf:

- quando due unità kite-surf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopravvento dà la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- quando due unità kite-surf procedono nella stessa direzione, quella sopravvento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;
- quando un'unità kite-surf incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura;

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV
MOTO D'ACQUA/ACQUASCOOTER E UNITA' SIMILARI

Art. 8
(Sosta e deposito)

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:

- depositare le moto d'acqua/acquascooter e similari, nel corso della stagione balneare sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate;
- tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua/acquascooter con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc..).

Art. 9
(Limiti alla navigazione)

Le moto d'acqua/acquascooter ed i mezzi similari durante la stagione balneare non possono navigare entro i 500 (cinquecento) metri dalla battigia (fascia di mare riservata alla balneazione), ed oltre un miglio dalla costa.

Nella zona di mare compresa tra il limite della zona riservata alla balneazione (500 metri dalla battigia) ed i 1.000 metri dalla costa, le moto d'acqua/acquascooter e similari devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocaimento.

E' consentito l'ingresso nei porti/approdi del Circondario Marittimo di Caorle, al solo fine di effettuare il rifornimento, l'alaggio ed il varo, laddove vi siano strutture appositamente destinate a tali finalità.

In ingresso/uscita dai suddetti porti/approdi, in ragione della maggiore capacità di manovra, le moto d'acqua/acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla velocità di sicurezza in dislocaimento, comunque non superiore a 3 nodi, devono obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito e non effettuare evoluzioni inutili.

E' fatto inoltre **divieto assoluto di navigare**:

- in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
- ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti, ove consentito;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
- nelle zone di mare riservate alla balneazione; **tale divieto al di fuori dei corridoi di lancio, è altresì normalmente esteso alle moto d'acqua/acquascooter dedicati al servizio di salvamento, fatte salve comprovate situazioni di emergenza e/o soccorso in atto;**
- nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
- ad una distanza inferiore a 50 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi similari, deve avvenire solo attraverso i corridoi di lancio, posizionati in conformità alle norme vigenti lungo il litorale.

La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi e con l'unità in dislocaimento in modo che il tubo di scarico non fuoriesca dall'acqua.

Tale velocità deve essere mantenuta con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri, salvo eventuali ulteriori disposizioni in materia.

Analogo comportamento dovrà essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti/approdi quando consentito.

Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio ovvero alle boe di delimitazione degli stessi.

Art. 10
(Prescrizioni)

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, la condotta delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita a coloro che abbiano compiuto 18 anni ed abbiano conseguito la patente nautica per la condotta di unità da diporto.

Il numero di persone trasportate compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Durante la navigazione il conduttore delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso, evitando altresì di assumere posizioni di guida non corrette.

E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di sicurezza le moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili, così come attraversarne la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, il conduttore o le persone trasportate.

Art. 11
(Dotazioni di sicurezza)

I conduttori e le persone a bordo delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura/giubbotto di salvataggio) e un caschetto protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

Sui predetti mezzi, ove previsto dai rispettivi certificati di omologazione, possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 16 (sedici) anni.

Le unità dovranno altresì essere dotate delle ulteriori dotazioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

Le moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore (bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato al polso).

Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).

TITOLO V
TRAINO DI GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT)

Art. 12
(Limitazioni e divieti)

Nel Circondario Marittimo di Caorle, il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è consentito:

1. in ore diurne, con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi);
2. ad una distanza **non inferiore a 500 metri** dalla spiaggia e non superiore a 1 (uno) miglio dalla costa. Non è comunque consentita nei canali di accesso ai porti ed in prossimità dell'imboccatura degli stessi;

Alle unità di cui al presete titolo è fatto divieto di navigare:

- ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) dagli impianti fissi dalle reti dalla costa e dagli impianti di acquacoltura;
- a meno di 200 (duecento) metri dai galleggianti, boe, gavitelli e simili previsti per la segnalazione di attrezzature per la pesca professionale;
- a meno di 200 (duecento) metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;
- all'interno dei porti, nei canali di accesso, nei fiumi, ed in prossimità dell'imboccatura degli stessi.

Art. 13
(Condizioni per l'esercizio)

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni, nel Circondario Marittimo di Caorle, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) A parziale deroga di quanto previsto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, alle unità navali di cui al presente titolo, è consentito lo stazionamento all'interno dei corridoi di lancio, per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco dei gitanti;
- b) tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
- c) il conduttore dell'unità trainante deve essere in possesso di patente nautica ed avere almeno 18 anni compiuti;
- d) può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
- e) a bordo dell'unità, oltre al conduttore, deve essere sempre presente un'altra persona esperta nel nuoto munita di brevetto (della FIN o della Società Nazionale Salvamento) in corso di validità, qualora il conduttore non ne sia in possesso;
- f) le unità trainanti devono essere dotate di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti e dichiarati idonei dagli Organismi notificati (D.Lgs. n. 171/2005) e/o affidati (D.Lgs. 314/1998 e ss.mm.ii); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti riconosciuti e dichiarati idonei dai suddetti Organismi;
- g) a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, sintonizzato sul canale 16 (156,8 Mhz);
- h) deve essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso;
- i) l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta di pronto soccorso del tipo in commercio;
- j) durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
- k) le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
- l) l'unità impegnata nell'attività di traino, non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
- m) per la partenza e l'arrivo in spiaggia durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio - presenti lungo il litorale secondo le indicazioni di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare vigente di questo Ufficio.

Art. 14
(Esercizio dell'attività)

Qualora l'attività sia svolta per conto terzi a fine di lucro o da parte di scuole e/o sodalizi sportivi, oltre agli adempimenti previsti dal titolo I (locazione e noleggio) e alle condizioni di cui al presente titolo, deve essere fatta pervenire - annualmente ed **entro il 15 maggio** - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o Delegazione di Spiaggia di Bibione **comunicazione di inizio attività in duplice copia di cui una (1) in bollo** contenente le seguenti informazioni:

1. ragione sociale della ditta ovvero denominazione del sodalizio sportivo, nominativo e generalità del titolare della ditta/presidente del sodalizio sportivo nonché del conduttore del natante e della persona esperta nel nuoto;
2. numero telefonico di un referente prontamente rintracciabile;
3. tipo di unità utilizzata e, qualora iscritta, numero d'iscrizione, indicazione della presenza a bordo di idrogetto o di idoneo sistema di protezione dell'elica;
4. luogo di imbarco della clientela/affiliati nonché specchio acqueo interessato all'attività in parola.

Dovranno essere altresì allegate:

5. copia delle dichiarazioni di idoneità - rilasciate annualmente - di cui all'art. 12 lettera e) del presente regolamento, rilasciate da uno degli Organismi notificati/autorizzati;
6. copia o estremi della polizza assicurativa in corso di validità per la responsabilità da danni a cose o persone derivanti dall'attività svolta.

Ogni cambiamento di quanto comunicato in sede d'inizio attività dovrà essere tempestivamente reso noto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o Delegazione di Spiaggia di Bibione.

Una copia della comunicazione sarà restituita timbrata e firmata - a prova dell'avvenuto deposito presso questa Autorità marittima - e dovrà essere tenuta a bordo di ogni singola unità utilizzata.

TITOLO VI

SCI NAUTICO, ATTIVITA' SIMILARI (AD ES. WAKESKATE, WAKEBOARD) E PARACATUTISMO ASCENSIONALE

Art. 15

(Normativa di riferimento)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rinvia per quanto non espressamente riportato nelle presenti norme.

La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche ad attività simili ed alla pratica del paracadutismo ascensionale.

Art. 16

(Disposizioni generali e limiti alla navigazione)

L'esercizio è consentito in ore diurne (sino alle ore 19.00), con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).

Alle unità impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:

- a) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla battigia e superiore a 1 miglio dalla costa;
- b) in ore notturne;
- c) in condizioni meteomarine non favorevoli;
- d) ad una distanza inferiore ai 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- e) ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura di porti/approdi e di canali;
- f) nelle zone di mare interdette alla navigazione.

Art. 17

(Prescrizioni comuni)

La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

- a) il conduttore dell'unità trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- c) lo sciatore/persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo alla sciatore/paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) **l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore riconosciuti e dichiarati idonei dagli Organismi notificati (D.Lgs. n. 171/2005) e/o affidati (D.Lgs. 314/1998 e ss.mm.ii.); dovrà essere inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore riconosciuti e dichiarati idonei dagli Organismi in parola;**

- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, ecc...);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività di traino e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- i) è vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività di traino e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- j) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- k) per la partenza e l'arrivo in spiaggia durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di partenza/atterraggio come disciplinati dalle vigenti Ordinanze di sicurezza balneare di questo Ufficio. Similarmente a quanto stabilito per le unità di cui al precedente Titolo IV, a parziale deroga di quanto previsto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, anche alle unità navali di cui al presente titolo, è consentito lo stazionamento all'interno dei corridoi di lancio, per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco dei titolari.

Art. 18

(Prescrizioni particolari per l'attività di sci nautico ed attività similari)

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di trainante.

Art. 19

(Prescrizioni particolari per l'attività di paracadutismo ascensionale)

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. durante l'esercizio del paracadutismo, nella zona interessata, è vietato il sorvolo di qualsiasi altro tipo di velivolo, ed il passaggio su zone densamente frequentate da persone, nonché il lancio, dallo stesso, di oggetti di qualsiasi genere (volantini, ecc.);
2. l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
3. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
4. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
5. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo - sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a 50 metri;
6. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);

7. è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
8. quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Art. 20 **(Esercizio dell'attività)**

In caso di attività svolta per conto terzi a fine di lucro o da parte di scuole e/o sodalizi sportivi, oltre agli adempimenti previsti dal titolo I (locazione e noleggio) e alle condizioni di cui al presente titolo, deve essere fatta pervenire - annualmente ed entro il 15 maggio - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o Delegazione di Spiaggia di Bibione, **comunicazione di inizio attività** in duplice copia di cui una (1) in bollo, contenente le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale della ditta ovvero denominazione del sodalizio sportivo, nominativo e generalità del titolare della ditta/presidente del sodalizio sportivo nonché del conduttore del natante e della persona esperta nel nuoto;
- b) numero telefonico di un referente prontamente rintracciabile;
- c) tipo di unità utilizzata e, qualora iscritta, numero d'iscrizione, indicazione della presenza a bordo di idrogetto o di idoneo sistema di protezione dell'elica;
- d) luogo di imbarco della clientela/affiliati nonché dello specchio acqueo interessato all'attività in parola;
- e) **copia delle dichiarazioni di idoneità di cui all'articolo 17 lettera e) del presente articolo, rilasciate da uno degli Organismi notificati/autorizzati;**
- f) estremi o copia delle polizze assicurative in corso di validità espressamente sottoscritte per la specifica attività;
- g) numero di idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio delle attività di paracadutismo;
- h) numero del personale ausiliario (esperto nel nuoto), in possesso di brevetto di assistente bagnante, in regolare corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto.

Ogni cambiamento di quanto comunicato in sede d'inizio attività dovrà essere tempestivamente reso noto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o Delegazione di Spiaggia di Bibione.

Una copia della comunicazione sarà restituita timbrata e firmata - a prova dell'avvenuto deposito presso questa Autorità marittima - e dovrà essere tenuta a bordo di ogni singola unità utilizzata.

TITOLO VII

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI "ACQUASCOOTER SUBACQUEI".

Art. 21 **(Definizione)**

Per "acquascooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling avente, generalmente, caratteristiche simili alle seguenti:

- velocità da 3 a 5 Km/h ;
- profondità massima di esercizio fino a 30 metri;
- autonomia di circa 2 ore.

Art. 22
(Prescrizioni)

L'utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli;
- il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà comunque, avere i requisiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di riferimento;
- l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri;
- l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

Art. 23
(Limiti di navigazione)

E' fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle unità navali, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti/approdi del Circondario Marittimo di Caorle, nei canali marittimi ed alla foce dei fiumi;
- a distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
- nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- a distanza inferiore a 200 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 300 metri dalle unità all'ancora;
- nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente e per qualsiasi altro provvedimento, legittimamente emanato.

TITOLO VIII
TAVOLE A VELA (WINDSURF)

L'utilizzo dei natanti da diporto denominati "windsurf" è disciplinato come di seguito.

Art. 24
(Prescrizioni e divieti)

Le tavole a vela (windsurf) durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 500 metri dalle spiagge e non possono allontanarsi più di 1 miglio dalla costa.

L'atterraggio e la partenza - nelle zone frequentate dai bagnanti - deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio.

In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate, fatte salve le eccezioni disciplinate espressamente.

Alle suddette unità (windsurf) è fatto divieto di navigare nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali del Circondario Marittimo di Caorle ed è fatto inoltre divieto di navigare:

- in ore notturne ed in condizioni meteo-marine non favorevoli;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
- in zone frequentate da bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione) fatte salve le eccezioni disciplinate espressamente;
- avvicinarsi a meno di 50 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

Art. 25

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti, se la superficie velica è superiore a 4 metri quadri.

Si prescinde dal limite di età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. n. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle Associazioni riconosciute, federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole/associazioni e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

Coloro che esercitano l'attività di windsurf devono indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio) marcata CE indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

Detta disposizione si applica anche alle eventuali persone trasportate.

L'uso del windsurf per conto terzi da parte di società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

TITOLO IX

SCUOLA DI NUOTO, DI VELA E DI TAVOLE A VELA

Art. 26

(Definizioni)

Ai fini del presente Titolo si intende per:

- **"scuola di nuoto"**: l'attività svolta a favore dei non esperti del nuoto, da parte di personale avente la qualifica di Istruttore rilasciata da organizzazioni nazionali riconosciute (ad esempio la Federazione Italiana Nuoto) nonché il brevetto di assistente bagnanti (rilasciato dalla FIN e/o dalla Società Nazionale Salvamento) in corso di validità;
- **"scuola di vela"**: qualsiasi attività che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile da parte di associazioni/sodalizi riconosciuti a livello nazionale;
- **"scuola di tavola a vela"**: qualsiasi attività che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kite-surf" da parte di associazioni/sodalizi riconosciuti a livello nazionale.

Art. 27

(Prescrizioni e divieti)

Ferme restando le norme individuate nei singoli articoli precedenti, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, le scuole dovranno essere svolte da:

- società /circoli sportivi/associazioni/imprese/ditte individuali che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, nel loro Statuto o affiliate/riconosciute da Federazioni/Associazioni Nazionali;
- sodalizi muniti delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc... previsti dalle norme vigenti.

L'uso di natanti è subordinato alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Gli istruttori/insegnanti valuteranno sotto la propria responsabilità le condizioni psicofisiche degli allievi e la sospensione immediata in presenza di condizioni meteo marine insicure.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai regolamenti approvati dalle Federazioni Nazionali.

Tutte le attività di istruzione di cui al presente Titolo devono essere svolte:

- in ore diurne e con condizioni meteo-marine assicurate;
- con l'ausilio o la pronta disponibilità di una unità da salvataggio (ove possibile ad idrogetto o a motore con elica schermata) che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 500 metri dalla costa e al

di fuori degli appositi corridoi di lancio esclusivamente in caso di incidente o al fine di prestare soccorso/assistenza. Per l'attività di scuola nuoto è sufficiente che la stessa si svolga in prossimità di postazioni di assistenza ai bagnanti;

- in presenza di istruttori qualificati e di personale ausiliario di supporto esperto nel nuoto.

Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Con specifico riguardo all'attività di scuola nuoto elementare, la stessa, oltre che nel rispetto delle condizioni sopra individuate, deve essere esclusivamente ed obbligatoriamente esercitata:

1. in acque sicure (dalla battigia sino al limite individuato per i non esperti del nuoto) previa ricognizione da parte degli istruttori della mancanza di buche, fossi, approfondimenti irregolari del fondale e con sistemi di aiuto al galleggiamento idonei;
2. ad un numero di allievi ritenuto sicuro dagli istruttori; in presenza di un numero superiore a tre allievi l'istruttore deve essere comunque assistito da personale ausiliario,;
3. solo negli specchi acquei antistanti zone del litorale in cui vi siano presidi di primo soccorso.

L'attività di scuola vela ivi compresa le tavole a vela (windsurf) deve di regola, avvenire al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, e qualora effettuata tra i trecento (300) e i cinquecento (500) metri dalla battigia, la stessa attività dovrà svolgersi su specchi acquei all'uopo destinati, previo rilascio di idoneo titolo autorizzativo/concessorio similamente a quanto già previsto per la disciplina dei corridoi di lancio atterraggio, debitamente delimitati e segnalati.

Le unità utilizzate tra i trecento (300) ed i cinquecento (500) metri dalla battigia dovranno recare la dicitura "SCUOLA" in modo visibile sulla vela.

La zona di svolgimento dell'attività d'istruzione/insegnamento, dovrà essere presidiata da personale a ciò dedicato.

A tale riguardo, i sodalizi che intendono svolgere attività di istruzione tra i trecento ed i cinquecento metri dalla battigia, dovranno far pervenire – obbligatoriamente e prima dell'avvio delle attività – oltre alle informazioni di cui allo schema in **ALLEGATO 5**, apposita **comunicazione** in duplice copia all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o Delegazione di Spiaggia di Bibione e, per conoscenza, al Comune competente per territorio, in cui dovranno indicare, allegando apposita planimetria con riferimenti specifici, lo specchio acqueo in cui svolgono l'attività.

Art. 28

(Modalità e condizioni per lo svolgimento dell'attività di scuola)

I sodalizi/le ditte di cui all'art. 26 dovranno munirsi, prima dello svolgimento di attività, di:

- polizze assicurative di responsabilità civile espressamente sottoscritte anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
- idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio delle attività;
- personale ausiliario (esperto nel nuoto) in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto;
- dotazioni di sicurezza conformi ai regolamenti nazionali e alle norme vigenti.

I sodalizi/le ditte di cui all'art. 26 e/o il responsabile in sede locale delle attività di cui al presente titolo devono presentare **all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o Delegazione di Spiaggia di Bibione annualmente – in caso di attività pianificata nell'arco dei dodici mesi – o in occasione di singole iniziative o attività stagionale, apposita comunicazione in duplice copia come da schema in ALLEGATO 5 - riportante le attività (date, orari, destinatari, zona di interesse e unità impiegate)** ed avere, nel corso dello svolgimento delle attività, copia della comunicazione **con il timbro attestante l'avvenuto deposito.**

Nella comunicazione citata dovrà esplicitamente farsi riferimento al rispetto delle prescrizioni individuate, per la singola attività, nel presente provvedimento.-

ALLEGATO 1

(Dichiarazione in carta semplice da presentare all'Autorità marittima per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

Alla Delegazione di Spiaggia di Bibione

E, p.c. Al Comune di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ e
residente a _____, in via _____,
C.F. _____, rappresentante della Società / ditta individuale
_____, con sede a _____,
iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____, esercente l'attività di locazione / noleggio unità da diporto,

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l'esercizio di attività di locazione/noleggio con le modalità previste dall'Ordinanza n° 22/2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____, n. progressivo _____,
lunghezza f.t. cm _____, larghezza cm _____, tipo e modello di motore installato
_____, potenza massima del motore applicabile CV/KW _____, n. max di persone
trasportabili _____, certificato di assicurazione _____;
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____, n. progressivo _____,
lunghezza f.t. cm _____, larghezza cm _____, tipo e modello di motore installato
_____, potenza massima del motore applicabile CV/KW _____, n. max di persone
trasportabili _____, certificato di assicurazione _____;
3. Tipo (lancia/gozzo/gommone ecc...) _____, n. progressivo _____,
lunghezza f.t. cm _____, larghezza cm _____, tipo e modello di motore installato
_____, potenza massima del motore applicabile CV/KW _____, n. max di persone
trasportabili _____, certificato di assicurazione _____.

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, se impiegati nell'attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____, nato a _____,
il _____ e residente a _____, in via _____,
in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da
diporto n. _____, rilasciata da _____, in data _____;
2. Cognome e nome _____, nato a _____,
il _____ e residente a _____, in via _____,
in possesso della seguente abilitazione al comando per unità da
diporto n. _____, rilasciata da _____, in data _____.

I natanti suindicati verranno impiegati nel comune di _____,
località _____, nel tratto di costa compreso _____,
ed il numero di reperibilità del responsabile dell'attività è il seguente: _____.

Si allega il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.-

Luogo e data _____

(il richiedente)

ALLEGATO 2

(Dichiarazione in carta semplice e duplice copia da presentare all'Autorità marittima per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle
Alla Delegazione di Spiaggia di Bibione
E, p.c. Al Comune di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____
e residente a _____, in via _____,
C.F. _____, rappresentante della Società/Ditta individuale
_____, con sede a _____, in via
_____, Partita IVA _____ iscritta al n. _____
del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, con riferimento all'istanza
per lo svolgimento dell'attività di locazione / noleggio unità da diporto,

COMUNICA

Che il/i natante/i oggetto dell'attività di locazione/noleggio è/sono provvisto/i di polizza assicurativa n.
_____, rilasciata in data _____, dalla compagnia
assicurativa _____.

DICHIARA

Di aver preso visione e di conoscere le norme relative all'attività svolta, di impegnarsi a rendere edotti gli utenti delle stesse e di comunicare ogni variazione rispetto alla presente comunicazione.

Il sottoscritto dichiara altresì che l'Autorità marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività .-

Luogo e data

(il dichiarante)

ALLEGATO 3 ALL'ORDINANZA N° 22/2012

Modelli conformi dei:

“REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO DI CUI ALL'ART. 2, punto 4”

N° PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	NUMERO DEL CONTRATTO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME/NOME CONDUTTORE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTICA/ TITOLO M.MO	NUMERO DEI PASSEGGERI	PRESENZA DI MINORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO ED O.P.A.

Pag. ____ di pag. ____

(timbro Autorità Marittima)

“REGISTRO SEMPLIFICATO PER NATANTI DA SPIAGGIA DI CUI ALL'ART. 4, lettera j)”

N° PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME/NOME CONDUTTORE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	RESIDENZA	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTICA/ TITOLO M.MO	NUMERO DEI PASSEGGERI	PRESENZA DI MINORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO

Pag. ____ di pag. ____

(timbro Autorità Marittima)

ALLEGATO 4

SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____, prov.(____), il _____ e residente a _____, prov. (____), in via _____ n. _____, intendendo aderire alla proposta di locazione di un natante da diporto come segue (con esclusione dei **natanti da diporto** del tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili):

☐ Lunghezza F.t. _____ metri, Tipo _____;

☐ Motore marca _____, Hp/Kw _____, Tipo _____, Matricola _____.

DICHIARO

- di aver preso visione dell'Ordinanza n. 22/2012 e dell'Ordinanza di "sicurezza balneare" vigente emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, che disciplinano a livello locale l'esercizio del diporto nautico per finalità turistico ricreative ed, in particolare, per quanto concerne le unità a motore di essere a conoscenza;
- che lo specchio acqueo di 500 metri dalla battigia, durante la stagione balneare, è riservato esclusivamente alla balneazione e conseguentemente interdetta alle unità a motore;
- che l'atterraggio e la partenza delle unità a motore deve avvenire utilizzando i previsti corridoi di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi);
- dei limiti di velocità vigenti nella fascia di mare compresa tra i 500 ed i 1.000 metri dalla riva (non superiore ai 10 nodi, con scafo in dislocamento);
- che la fascia di mare che si estende dalla spiaggia fino a 500 metri è interdetta alle moto d'acqua/acquascooter;
- di aver ricevuto copia della tabella riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n. 146/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che intendo effettuare una navigazione entro _____ (_____) miglia dalla costa in relazione alla quale ricevo dal locatore le dotazioni di sicurezza descritte nella sopracitata tabella;
- di essere/ di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n. _____ rilasciata da _____ in data _____;
- che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell'attività di locazione sono disponibili i seguenti numeri di telefonia cellulare: _____;
- estremi di un documento d'identità in corso di validità: _____;
- di essere munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, ovvero di essere iscritto alla Gente di Mare di Prima e/o Terza Categoria.-

Luogo e Data _____

IL LOCATARIO/CONDUTTORE

IL LOCATORE

ALLEGATO 5

"SCHEMA" DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI "SCUOLA"

Il sottoscritto _____, nato a _____, prov.(____),
il _____ e residente a _____, prov.(____), in via _____,
n. _____ nella sua qualità di legale rappresentante della (barrare la voce che interessa):

- ☐ ASSOCIAZIONE/CIRCOLO SPORTIVO/SOCIETA' SPORTIVA _____,
avente cod. fiscale _____, avente nel proprio statuto/regolamento l'attività di
_____, affiliata a _____;
- ☐ DITTA/SOCIETA' _____, Partita Iva _____,
iscritta presso il Registro Imprese di _____ al n. _____, ed avente nel proprio
oggetto sociale l'attività di _____;

COMUNICA

che per l'anno _____ - (oppure) dal _____ al _____ - (oppure) nel corso
della stagione balneare anno _____ - svolgerà la seguente attività:

Comunica altresì che la citata attività verrà svolta lungo il litorale di _____ - e precisamente nella
zona (individuare l'area) _____, a favore di : _____,
(ALLEGARE EVENTUALMENTE PROGRAMMA ATTIVITA') – con le seguenti unità di supporto:

Con la presente comunicazione si dichiara altresì:

- di aver preso visione e di ottemperare a tutte le prescrizioni dell'Ordinanza n. 22/2012 nonché di tutte le altre disposizioni (nazionali e locali) vigenti ed applicabili all'attività svolta.
- di aver stipulato la polizza assicurativa di responsabilità civile (anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento) n. _____, in data _____, con la Compagnia _____;
- che l'attività viene svolta con idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio della stessa;
- che la ditta/il sodalizio dispone di personale ausiliario (esperto nel nuoto) in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto;
- di essere in regola con le dotazioni di sicurezza conformi ai regolamenti nazionali e alle norme vigenti
- di avere a disposizione copia della tabella riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. n. 146/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che, durante lo svolgimento dell'attività, il responsabile/gli istruttori sono rintracciabili ai seguenti numeri di telefonia fissa e cellulare: _____;
- di essere consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci o false;
- di manlevare l'Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività di cui alla presente comunicazione.-

Luogo e Data _____

IN FEDE

(Allegato V al D.M. 29/07/2008, n°146)

ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

Note: (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.

(b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

(c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.

(d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).